

Pubblicato il 20/03/2019

N. 00275/2019 REG.PROV.PRES.
N. **02293/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2293 del 2019, proposto dalla signora:
Elisa Palmigiani, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Ufficio scolastico
regionale per il Lazio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento ovvero la riforma

dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 21 dicembre 2018 n.
7859, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso
n.13032/2018 R.G. proposto per l'annullamento dei seguenti atti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca – MIUR, nella parte in cui non
consentono alla ricorrente appellante di partecipare alla procedura:

a) del decreto 1 febbraio 2018 n.85, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – G.U. 16

febbraio 2018 n.14 serie speciale IV, concorsi ed esami, con il quale il Direttore generale per il personale scolastico ha bandito il concorso di cui all'articolo 17 comma 2 lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995, pubblicato sulla G.U. 9 febbraio 2018 n.33 serie generale, recante "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione";
e degli atti presupposti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista l'istanza per la notificazione mediante pubblici proclami in calce al ricorso n. 2293/2019 depositato il giorno 16 marzo 2019, presentata dal difensore dei ricorrenti appellanti;

rilevato che il ricorso in questione concerne l'appello avverso l'ordinanza cautelare indicata in epigrafe;

considerato che la richiesta di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami per via telematica può essere accolta, con la pubblicazione del ricorso e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web dell'Amministrazione resistente, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di almeno due controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;

Visto l'art. 41 comma 4 c.p.a.;

P.Q.M.

autorizza la richiesta di notificazione per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – MIUR, con le modalità indicate in motivazione, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del presente decreto.

dispone che le prove delle eseguite notificazioni vengano depositate nella segreteria della Sezione nei 15 (quindici) successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 marzo 2019.

**Il Consigliere delegato
Francesco Gambato Spisani**

IL SEGRETARIO